

COMUNE DI ASSORO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 100

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE "PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI"".

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 09:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente Assente	
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
TOSETTO AMBRA	Vice Sindaco	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano		Χ
BERTINI GIUSEPPE	Assessore	X	
BANNO' SALVATORE	Assessore		X

Presiede il Sindaco LICCIARDO ANTONIO

Partecipa il Vice Segretario Dott. MUSTICA ROSALIA

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- **VISTO** l'art. 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 secondo cui "1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13.
- **2**. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3, e nel rispetto dei seguenti criteri:
- **a**) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
- **b**) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
- c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche

conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;

- **d**) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:
- •diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
- •grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
- •iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro".

VISTO l'art. 34 del CCNL Regioni e Autonomie Locali 22.01.2004, a norma del quale gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2;

VISTO l'art. 9 CCNL Regioni e Autonomie Locali 11.04.2008 secondo cui ai fini della progressione economica orizzontale, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica pari a ventiquattro mesi;

VISTO l'art. 16 CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali Triennio 2016-2018 del 21.05.2018, secondo cui:

- 1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
- **2**. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 8.
- **3**. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
- **4.** Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.
- **5**. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
- **6**. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
- 7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il

contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

- **8.** L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.
- **9**. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
- **10.** Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL".

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, a norma del quale:

- **1**.Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
- **2.**Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione".

VISTO l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore";

CONSIDERATO che per selezionare il personale meritevole ai fini della progressione il CCNL 31.03.1999 fornisce una serie di elementi di valutazione, che possono essere integrati e completati attraverso l'adozione di un sistema per la misurazione e la valutazione delle prestazioni al fine delle progressioni orizzontali;

CONSIDERATO che la introduzione di criteri selettivi e meritocratici per le progressioni economiche orizzontali può determinare effetti assai positivi sia per l'organizzazione dell'ente, sia per la valorizzazione delle competenze professionali, sia per il raggiungimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la utilizzazione delle progressioni economiche sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento si collega con le scelte complessive adottate dall'ente in materia di organizzazione e di gestione delle risorse umane,

scelte che vanno nella direzione della introduzione di logiche aziendali di sviluppo della organizzazione e delle professionalità;

RAVVISATA la necessità di adottare un regolamento che disciplini l'istituto della progressione economica orizzontale, consistente nella possibilità per il personale dipendente di progredire all'interno della stessa categoria di inquadramento, acquisendo quote di retribuzione fissa, basate sulle competenze;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare apposito regolamento con carattere di stabilità, che tenga conto delle circostanze, delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero di dipendenti in servizio;

CONSIDERATO che la utilizzazione delle progressioni economiche deve essere conforme ai principi dell'armonizzazione contabile e precisamente, presuppone che vengano individuate a bilancio le risorse; che venga costituto il fondo per le risorse decentrate e la ripartizione del fondo con il contratto decentrato. Le risorse devono essere previste nel bilancio annuale di previsione e nel DUP e sono rese disponibili solo a consuntivo dopo aver verificato i risultati conseguiti;

ASSUNTO che la disciplina delle progressioni economiche è materia che costituisce parte della organizzazione dell'ente e che, quindi, la relativa disciplina può essere inserita in tale regolamento e che la competenza appartiene alla Giunta;

RICHIAMATO il contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente 2018-2020 approvato con delibera di G.M. n.129 del 11/12/2018;

VISTA lo schema di "Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche orizzontali";

RITENUTA la stessa conforme alle caratteristiche dell'Ente e meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il suddetto Regolamento è stato oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali ed è stato approvato in data 03.11.2022, come da verbale della delegazione trattante;

VALUTATA la necessità di dovere sollecitamente provvedere in modo da consentire l'avvio delle selezioni per le progressioni economiche in modo da soddisfare pienamente i requisiti richiesti dai contratti collettivi e dal legislatore;

VISTI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali <u>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</u>;

VISTO lo Statuto dell'Ente.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- **1. DI APPROVARE** il "Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche orizzontali";
- **2. DI DARE MANDATO** al Segretario Comunale di predisporre e bandire l'avviso pubblico di selezione per le progressioni economiche orizzontali;
- **3. DI DARE ATTO** che alla progressione economica orizzontale, per l'anno 2022, potranno partecipare tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alle diverse categorie indipendentemente dalla posizione economica fino al raggiungimento dell'importo di € 14.289,48;
- **4. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle OO.SS., alle R.S.U. del personale.
- **5. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica; ${}^\star_{}$

MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano II Sindaco II Vice Segretario

BERTINI GIUSEPPE LICCIARDO ANTONIO Dott. MUSTICA ROSALIA

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno ______ al giorno _____.

Dalla residenza Comunale li II Vice Segretario

Dott. MUSTICA ROSALIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Vice Segretario Dott. MUSTICA ROSALIA

Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: - E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04/11/2022 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991. Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Vice Segretario

Dott. MUSTICA ROSALIA